

# STATUTO

## DEL PARTITO LIBERALE RADICALE - SEZIONE DI LAMONE

### I. NORME GENERALI

**Art. 1.-** È costituita nel Comune di Lamone una Sezione del Partito Liberale Radicale Ticinese retta dal presente statuto, dagli art. 19 e ss. dello statuto cantonale e dagli art. 60 ss. CCS.

**Art. 2.-** La Sezione ha lo scopo di diffondere il pensiero liberale, di attuare i principi programmatici del Partito Liberale Radicale, cooperando con gli organi distrettuali e cantonali, e di partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica.

**Art. 3.-** Nella sezione è promossa un'adeguata presenza di donne, giovani e anziani e componenti dei vari settori della società.

**Art. 4.-** Il presente statuto disciplina l'organizzazione del Partito e ne stabilisce le norme per tutti i soci.

**Art. 5.-** Le espressioni contenute nel presente statuto sono per praticità redatte unicamente al maschile. Si riferiscono comunque alle varie persone ed alle funzioni che le stesse rivestono, indipendentemente dal loro sesso.

### II. SOCI

**Art. 6.-** Possono aderire alla Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune, gli attinenti e votanti del Comune domiciliati all'estero che aderiscono ai principi e ai postulati del Partito.

**Art. 7.-** I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare, a livello comunale, alle attività della Sezione.

**Art. 8.-** L'adesione comporta il rispetto dei principi statutari, degli indirizzi programmatici e dei postulati fondamentali del Partito.

**Art. 9.-** Il socio può esercitare il diritto di voto soltanto nella Sezione nella quale è membro. I soci hanno pari diritti e doveri e sono eleggibili a tutte le cariche.

**Art. 10.-** Il socio che cambia domicilio segnala il trasferimento alla propria Sezione, la quale informa la Sezione del Comune in cui il socio si trasferisce. L'ammissione alla nuova Sezione avviene di diritto.

**Art. 11.-** Le dimissioni dal Partito devono essere presentate per iscritto al Comitato direttivo della propria Sezione. In caso di dimissioni da funzioni cantonali o distrettuali, esse vanno comunicate inoltre alla Segreteria cantonale.

**Art. 12.-** Non è consentito costituire nella Sezione correnti o frazioni organizzate.

### III. NORME PROCEDURALI

**Art. 13.-** Gli organi della Sezione del Partito sono eletti ogni quadriennio e sono rieleggibili. Ad eccezione dell'elezione del Presidente, il rinnovo di tutte le cariche avviene entro la fine dell'anno delle elezioni comunali. Le cariche cantonali e distrettuali sono della durata massima di dodici anni. I membri che non raggiungono una partecipazione del 50 % alle sedute sono invitati a rassegnare le dimissioni. Giustificano eccezioni motivi di salute o particolarità di carica.

**Art. 14.-** Negli organi del partito ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità decide il Presidente del giorno.

**Art. 15.-** I Comitati e le Direttive deliberano validamente soltanto quando è presente la maggioranza dei loro membri. Le assemblee di Sezione possono deliberare anche senza tale quorum.

**Art. 16.-** Le assemblee e i comitati deliberano a maggioranza assoluta dei voti emessi.

**Art. 17.-** Non può essere deliberato su oggetti non preannunciati nell'ordine del giorno, salvo richiesta di almeno due terzi dei membri presenti.

**Art. 18.-** Le delibere e le nomine avvengono per voto aperto. Ogni membro può richiedere il voto a scrutinio segreto. Per essere attuato, questo deve essere approvato per voto palese da almeno 1/3 dei presenti.

### IV. ORGANIZZAZIONE

**Art. 19.-** La Sezione è l'organo principale del Partito.

**Art. 20.-** Allo scopo di estendere la presenza del Partito nel Comune, possono essere costituiti, previo consenso della Sezione, Gruppi giovanili o femminili. È pure ammessa la costituzione di Commissioni culturali, professionali e di confederati d'altra lingua. Questi gruppi svolgono la loro attività secondo le direttive programmatiche sezionali e cantonali e godono di ampia autonomia organizzativa ed operativa.

**Art. 21.-** Gli organi della Sezione sono:

- a) l'assemblea della Sezione,
- b) il comitato direttivo,
- c) il comitato comunale.
- d) la commissione di revisione.

**Art. 22.-** L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione, è costituita da tutti i soci della Sezione, ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) determina la politica del Partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) fissa il programma d'attività della Sezione;
- c) elegge i Comitati di Sezione e ne nomina il Presidente ed i revisori;
- d) designa i candidati per le elezioni comunali;
- e) designa il rappresentante della Sezione - di regola il Sindaco o un Municipale - ed un suo supplente alla Conferenza dei Sindaci;
- f) elegge i delegati nel Comitato cantonale - tra cui di regola il Presidente della Sezione - in ragione di uno ogni 200 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio;
- g) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale, in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà, accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio.
- h) approva e modifica lo statuto della Sezione;
- i) approva il rendiconto finanziario.

**Art. 23.-** I revisori non possono essere scelti fra i membri dei due Comitati.

**Art. 24.-** L'Assemblea è convocata dal Comitato direttivo, con preavviso di almeno otto giorni ed almeno una volta all'anno in forma ordinaria.

Essa deve esser convocata anche quando lo richiedono espressamente l'Ufficio presidenziale cantonale o almeno un quinto dei soci.

**Art. 25.-**Il Comitato direttivo coordina ed esegue l'azione politica ed organizzativa conformemente alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato comunale.

**Art. 26.-** Il Comitato direttivo è composto da almeno cinque membri:

- a) il Presidente
- b) il Vice Presidente
- c) il Segretario
- d) il Cassiere
- e) i rappresentanti del Municipio d'ufficio.

**Art. 27.-** Il Comitato comunale dirige l'azione politica ed organizzativa conformemente alle deliberazioni dell'Assemblea.

**Art. 28.-** Il Comitato comunale si compone di un minimo di 15 a un massimo di 20 membri.

Ne sono membri di diritto i Municipali ed i membri del Consiglio comunale.

## V. DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 29.-** Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea sezionale e la ratifica da parte del Comitato cantonale.

Con l'entrata in vigore del nuovo statuto ogni altra norma, statuto o regolamento della Sezione sono abrogati.

Sezione del PLR di Lamone

Il Presidente:

Marco Balerna

la Segretaria:

Paola Balerna

*Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea della Sezione il 4 settembre 2002*

*e ratificato dal Comitato Centrale il 23 ottobre 2002.*